



Il Presidente
della Giunta Regionale

DECRETO n. - 071

OGGETTO: Elezioni 2019 del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Determinazione seggi.

VISTI l'art. 126, terzo comma, della Costituzione e l'art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo, in base ai quali le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio;

VISTO l'art. 86 dello Statuto che definisce le funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale in caso di scioglimento anticipato e detta disposizioni per l'indizione delle nuove elezioni stabilendo, in particolare, alla lettera b) del comma 3, che *"in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente"*;

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza in materia elettorale;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 *"Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante *"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"*;

VISTO l'art. 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed in particolare il comma 3 il quale dispone che *le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24/2018 del 16 agosto 2018, con il quale:

- in applicazione dell'art. 140 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, e per effetto delle dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso, è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126, terzo comma della Costituzione dell'art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo;
- è stato dato atto che le funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale sono prorogate ai sensi dell'art. 86, comma 3, dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art.14, comma 1, del citato Statuto che recita testualmente: "Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore";

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale";

VISTO l'art. 4 della L.R. n. 9/2013 (Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze) ed in particolare il comma 2 il quale dispone che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 (29 seggi) e assegnando gli stessi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

VISTO, altresì, il comma 3 del predetto articolo 4 della L.R. 9/2013 che dispone che l'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi;

PRECISATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 9/2013 la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica;

PRECISATO che la popolazione della Regione e delle quattro Province, desunta dai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati nel decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 è pari a **1.307.309** di cui:

Provincia di L'Aquila **298.343**
Provincia di Teramo **306.349**
Provincia di Pescara **314.661**
Provincia di Chieti **387.956**

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione dei seggi del Consiglio Regionale ed alla assegnazione di essi alle singole circoscrizioni

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 9/2013, il Consiglio Regionale della Regione Abruzzo è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

2. Ai sensi della predetta disposizione normativa i restanti ventinove seggi sono assegnati, con i criteri di cui alla L.R. n. 9/2013 (come da allegato prospetto di calcolo) alle liste circoscrizionali come segue:

SEGGI DA RIPARTIRE TRA LE CIRCOSCRIZIONI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 2/4/2013 N. 9 (29 SEGGI)

QUOZIENTE REGIONALE : 45.079

CIRCOSCRIZIONE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	QUOZIENTI INTERI	RESTI	SEGGI ASSEGNATI
PESCARA	314.661	6	44.187*	7
TERAMO	306.349	6	35.875*	7
L'AQUILA	298.343	6	27.869*	7
CHIETI	387.956	8	27.324	8
	1.307.309	26	135.255	29

* resto più alto, cui corrisponde l'assegnazione di un seggio.

3. Il presente Decreto viene comunicato a tutti i Sindaci dei Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n. 9/2013, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte di Appello di L'Aquila.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

L'Aquila li **21 SET. 2018**

Il Presidente Vicario
Giovanni Lolli

